



**A T E N E O
D I
T R E V I S O**

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Approvato dal Consiglio di Presidenza il 30 settembre 2022

ART. 1 - NATURA E FINALITÀ

1. La Biblioteca dell'Ateneo di Treviso è un'istituzione culturale aperta al pubblico, che mette a disposizione dei soci e dei cittadini tutto il materiale che la compone, per garantire il diritto allo studio e un continuo aggiornamento culturale.
2. La Biblioteca è collocata presso la sede dell'Ateneo di Treviso, mentre i carteggi e l'inventario storico dell'Ente sono conservati presso la Biblioteca Comunale della città di Treviso.
3. La Biblioteca intende essere un centro attivo di diffusione della Cultura anche attraverso l'acquisizione e la conservazione di reperti e materiale documentario storico-artistico di interesse locale.

ART. 2 - COMPITI E SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca offre i seguenti servizi:

- a) acquisizione, ordinamento, conservazione, progressivo incremento e uso pubblico del materiale librario, documentario e multimediale;
- b) salvaguardia del materiale librario e documentario storico e antico;
- c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario riguardanti il territorio della provincia di Treviso;
- d) prestito del materiale librario e documentario;
- e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
- f) accesso e utilizzo di servizi multimediali.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO

1. La Biblioteca fa capo all'Ateneo di Treviso ed è amministrata dal Consiglio di Presidenza, di concerto con il Direttore, che ne garantisce il funzionamento.
2. Tutte le opere, regolarmente catalogate, sono liberamente e gratuitamente consultabili dai soci e da chiunque ne abbia interesse.
3. L'aggiornamento e il funzionamento della Biblioteca sono coordinati da un consocio con mansioni di Direttore responsabile nominato dal Consiglio di Presidenza. L'incarico può essere assunto anche da un Direttivo, composto da più consoci, uno dei quali assume la veste di Direttore.

ART. 4 - DOTAZIONE

1. La dotazione della Biblioteca è costituita da un fondo librario, dalle edizioni realizzate o patrocinate dall'Ateneo, dalle pubblicazioni acquisite dagli istituti culturali italiani ed esteri in rapporto di scambio, dai lavori dei soci, da riviste e da materiale audiovisivo, e comprende la

cineteca e la videoteca (filmati e documentari di argomento locale), la fototeca e la diapoteca (specie d'iconografia trevigiana), la nastroteca (registrazione letture e conferenze).

2. Il fondo della Biblioteca viene incrementato tramite lasciti dei soci o di terzi, acquisti da parte dell'Ente, contributi regionali, ministeriali ed europei.

3. La Biblioteca riveste carattere sia generale, sia specialistico, quest'ultimo rappresentato specialmente dalla sezione di storia locale e dai contributi scientifici delle principali accademie.

4. Tutti i volumi, gli opuscoli e le annate dei periodici presenti in Biblioteca devono portare impresso sul frontespizio e su una pagina determinata del volume un timbro recante la denominazione della Biblioteca. Inoltre, tale materiale deve essere registrato e inventariato al momento dell'ingresso in Biblioteca.

5. La Biblioteca tiene un inventario del materiale e lo pone a disposizione del pubblico e partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale, con possibilità di catalogazione derivata.

6. Il materiale della Biblioteca è, di regola, inalienabile. Periodicamente viene effettuata la revisione del fondo librario, delle raccolte documentarie, dei mobili e delle attrezzature della Biblioteca e di tutto ciò che la compone; in tale occasione, può essere proposto lo scarto del materiale inservibile o delle copie presenti in più esemplari, su proposta del Direttore e su decisione del Consiglio di Presidenza.

ART. 5 - COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore della Biblioteca cura l'ordinamento e l'attività della Biblioteca, nonché la conservazione del materiale, delle attrezzature e degli arredi, aggiorna gli elenchi degli Istituti in rapporto di scambio, registra i movimenti librari, effettua le attività di spedizione dei volumi dell'Ente ad altre Biblioteche o a terzi ai fini di scambio o di omaggio, propone al Consiglio di Presidenza programmi di sviluppo, anche in riferimento all'informatizzazione della dotazione. Le sue prestazioni e quelle dei suoi collaboratori sono esercitate gratuitamente.

2. Il Direttore assicura il funzionamento della Biblioteca e l'erogazione dei servizi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Egli è, inoltre, responsabile della osservanza delle norme di consultazione e fruizione del patrimonio librario, nonché di utilizzo delle attrezzature da parte dei soci e dei terzi.

3. Il Direttore deve redigere annualmente, su richiesta del Consiglio di Presidenza, una relazione avente a oggetto l'attività svolta e lo stato della Biblioteca. Egli informa tempestivamente il Consiglio di Presidenza di ogni e qualsiasi anomalia o disfunzione del Servizio, così come di ogni fatto, di cui abbia diretta o indiretta notizia, che comprometta o possa compromettere il regolare espletamento del Servizio bibliotecario o dei locali.

4. Tutte le prescrizioni riguardanti il Direttore si applicano al Direttivo della Biblioteca se presente.

ART. 6 - APERTURA AL PUBBLICO

La Biblioteca è aperta al pubblico almeno 12 ore alla settimana, salvo festività e periodi di chiusura per ferie, con orario affisso in luogo ben visibile al pubblico e comunque pubblicato nel sito internet dell'Ateneo di Treviso alla voce "Biblioteca".

ART. 7 - CONSULTAZIONE

1. La consultazione in sede delle opere è libera.

2. La consultazione è subordinata alla compilazione dell'apposito registro.

3. La consultazione dei manoscritti, delle opere antiche, rare e di pregio è concessa sotto la diretta sorveglianza del Direttore o di persona da lui delegata.

4. L'utente non può uscire dalla Biblioteca prima di aver restituito i materiali presi in

consultazione, salvo che non ne abbia richiesto il prestito.

5. È vietato fare disegni, piegare le pagine, macchiare o segnare in qualsiasi modo le opere avute in consegna, pena il risarcimento del danno.

6. L'accesso alla Biblioteca è consentito solo per la consultazione o il prestito delle opere.

ART. 8 - PRESTITO

1. Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla Biblioteca a tutti i soci e a chiunque vi abbia interesse.

2. Di norma non possono essere date in prestito più di quattro opere per volta. La durata del prestito è di trenta giorni e può essere prorogata una sola volta su richiesta prima della scadenza. A tale scopo è istituito un registro dei movimenti.

3. Non possono essere dati in prestito gli esemplari rari e di pregio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Ateneo.

4. Il lettore che danneggi o non restituisca l'opera è tenuto alla sostituzione con altro esemplare identico e/o al risarcimento del danno e viene sospeso dal Servizio sino a quando non abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra, potendovi anche essere escluso a tempo indefinito.

5. Il prestito è concesso a titolo personale ed è vietato prestare ad altri le opere avute in prestito.

6. Per le sole ragioni di studio, o di documentazione scientifica, è concessa la riproduzione fotografica dei manoscritti o dei libri rari di proprietà della biblioteca, salvi i diritti spettanti a terzi.

7. Chi desidera fruire del beneficio deve rivolgere domanda scritta al Direttore a cui spetta la facoltà di non accogliere le domande ove non vi siano sufficienti garanzie per la tutela dell'esemplare o i diritti della biblioteca. Le spese per la riproduzione sono a carico del committente.

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Chiunque voglia fruire dei servizi della Biblioteca è tenuto a osservare le norme previste nel presente Regolamento e tutte quelle che, nell'interesse del Servizio, siano ulteriormente emanate dal Consiglio di Presidenza.

2. Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico, sempre salvo il risarcimento del danno.

3. In ogni locale interno della Biblioteca è vietato fumare.

4. Qualsiasi azione che contravvenga alle suddette regole sarà passibile di richiamo, sospensione dall'utilizzo momentaneo o definitivo del Servizio.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento deve essere esposto nella Biblioteca o comunque messo a disposizione degli utenti che ne prendono visione e lo accettano al momento dell'ingresso nei locali della Biblioteca.

2. Il Regolamento deve altresì essere pubblicato nel sito internet dell'Ateneo di Treviso alla voce "Biblioteca".

3. Modifiche e aggiunte al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio di Presidenza sentito il Direttore della Biblioteca.